



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di Torino

La Corte di Appello di Torino, sezione I penale, nelle persone dei magistrati:

dott. Alessandro PRUNAS	Presidente
dott. Pierangela RENDA	Consigliere rel.
dott. Beatrice BONISOLI	Consigliere

All'udienza dell'11 luglio 2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
In camera di consiglio

nei confronti di <sup>EGO</sup>

1) **PERRON Ugo**, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio dichiarato in \_\_\_\_\_

Libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Corinne MARGUERET del foro di Aosta

2) **BRUNELLO Fabrizio**, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio dichiarato in \_\_\_\_\_

Libero, presente

Difeso di fiducia dall'avv. Claudio MAIONE del foro di Aosta

3) **ZANINI Jean Paul**, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio dichiarato in \_\_\_\_\_

Libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Andrea GIUNTI del foro di Aosta

*amici presenti*

4) **SOMMO LORENZO**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il difensore avv. Federica GILLIAVOD del foro di Aosta

Libero, presente

Difeso di fiducia dagli avv. ti Federica GILLIAVOD del foro di Aosta e Saverio RODI del foro di Torino

5) **FILETTI Laura**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il proprio studio professionale in \_\_\_\_\_

*h*

Difesa di fiducia dall'avv. Andrea GIUNTI del foro di Aosta

Libera, assente

**6)BACCEGA Mauro**, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia avv. Gianni Maria SARACCO del foro di Torino

Difeso di fiducia dall'avv. Gianni Maria SARACCO del foro di Torino

Libero, assente *Ami*

**7)ROLLANDIN Augusto**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio dichiarato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

*Presmi*

Difeso di fiducia dagli avv. ti Giorgio PIAZZAESE e Federico GROSSO, entrambi del foro di Torino

Libero, assente

**8)FRIGERIO Luca**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso i difensori di fiducia avv. Maria Chiara MARCHETTI del foro di Aosta e avv. Cesare CICORELLA del foro di Busto Arsizio

Difeso di fiducia dagli avv. ti Maria Chiara MARCHETTI del foro di Aosta e Cesare CICORELLA del foro di Busto Arsizio.

Libero, assente

## IMPUTATI

(come da allegato)

RESPONSABILE CIVILE (citato e costituito per le sole posizioni da 1 a 7)  
**CASINO' DE LA VALLE SPA (CAVA SPA)**, con sede in Saint Vincent via Italo Mus n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CATALANO del foro di Milano.

PARTE CIVILE:

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo JANS dell'Avvocatura Regionale.

## APPELLANTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Aosta in data 8.11.2018, che così statuiva:

*Visti gli artt. 438 e segg. c.p.p.*

*Visto l'art. 530 c.p.p.*

*assolve*

*SOMMO Lorenzo, BRUNELLO Fabrizio, ZANINI Jean Paul e FILETTI Laura dal reato loro ascritto al capo 1, relativamente all'approvazione del bilancio concernente l'esercizio 2012 in data 30.05.2013, per non aver commesso il fatto;*

visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

assolve

SOMMO Lorenzo, BRUNELLO Fabrizio, ZANINI Jean Paul e FILETTI Laura dal reato loro ascritto al capo 1, relativamente alle residue imputazioni concernenti l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 alle date rispettivamente del 23.7.2014, del 22.7.2015 e del 30.5.2016, perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

assolve

PERRON Ego, BACCEGA Mauro, SOMMO Lorenzo, BRUNELLO Fabrizio, ZANINI Jean Paul e ROLLANDIN Augusto dal reato loro ascritto al capo 2 dell'imputazione, perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 60 e 67 del D. L.gs. n. 231 del 2001,

dichiara

non doversi procedere nei confronti della società Casinò de la Vallée s.p.a. per la contestazione di cui al capo 3 concernente l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a) e 25 ter comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal reato di cui all'art. 2621 c.p. con riferimento all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 in data 30.5.2013, per essere estinto per intervenuta prescrizione – alla data della contestazione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 231 del 2001- il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente;

visto l'art. 66 secondo periodo del D. Lgs. n. 231 del 2001,

dichiara

l'esclusione della responsabilità della società Casinò de la Vallée s.p.a., relativamente alle residue contestazioni alla stessa ascritte al capo 3, perché l'illecito amministrativo contestato all'ente non esiste;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

indica

in giorni 70 (settanta) il termine per la stesura della motivazione ed il deposito della sentenza.

Aosta, 8 novembre 2018.

I difensori di Frigerio Luca avverso la sentenza del Tribunale di Aosta in data 27.03.2019, che così statuiva:

visti gli artt. 533-535 c.p.p.,

dichiara

FRIGERIO Luca colpevole dei reati a lui ascritti ed unificati i reati medesimi sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p., dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 640 quater c.p. e 2621 .c., dispone la confisca dei beni mobili o immobili di cui l'imputato è titolare fino alla concorrenza del valore di euro 120.000.000.

*Visto l'art. 538 c.p.p.*

*Condanna*

*FRIGERIO Luca al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Regione Autonoma Valle d'Aosta, danni che si liquidano in euro 120.000.000.*

*Visto l'art. 541 c.p.p.*

*Condanna*

*L'imputato al pagamento in favore della parte civile Regione Autonoma Valle d'Aosta della somma di euro 3.870, IVA e CPA nella misura stabilita dalla legge.*

*Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., riserva la motivazione della presente sentenza nel termine di giorni sessanta.*

*Aosta, 27/3/2019.*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**Procuratore Generale** rinuncia all'appello per le posizioni per le quali è maturata la prescrizione (capo 2, contestato a Perron Ego, Rollandin Augusto, e Baccega Mauro e inoltre a Sommo Lorenzo, Brunello Fabrizio e Zanini Jean Paul; capo 1 con riferimenti ai bilanci al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 contestato a Brunello Fabrizio e Zanini Jean Paul ) e chiede la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per la contestazione di falso in bilancio con riferimento al bilancio al 31.12.2015 per Sommo Lorenzo, Brunello Fabrizio, Filetti Laura e Zanini Jean Paul e la condanna dell'ente alla pena di 200 quote determinate nella misura di 300 euro ciascuna; chiede la declaratoria di ndp per estinzione per prescrizione nei confronti di Frigerio Luca.

**Il Difensore del responsabile civile** chiede la conferma della sentenza.

**Il Difensore di parte civile** chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Aosta nei confronti di Frigerio Luca, la remissione innanzi al giudice civile per le posizioni e le imputazioni ad oggi prescritte per cui vi è rinuncia all'appello del p.m. nonché la riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Aosta limitatamente alle posizioni e alle imputazioni per cui non vi è stata rinuncia all'appello del PM, come da conclusioni scritte.

**I Difensori di Sommo Lorenzo, Brunello Fabrizio, Zanini Jean Paul e Filetti Laura** chiedono la conferma della sentenza del Tribunale di Aosta.

**I Difensori di Frigerio Luca** chiedono la riforma della sentenza del Tribunale di Aosta e richiamano i motivi di appello.

**§ Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Preliminarmente la Corte dà atto che alla prima udienza del 9.05.2023 si è proceduto alla riunione del procedimento iscritto al n. 5230/19 RG APP. (relativo alla posizione dell'imputato Frigerio Luca) al più risalente procedimento iscritto al n. 2751/19 RG APP. (relativo alle posizioni degli imputati Perron Ugo, Brumello Fabrizio, Zanini Jean Paul, Sommo Lorenzo, Filetti Laura, Baccega Mauro e Rollandin).

Trattasi di procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato, nel primo caso (sent. Tribunale di Aosta del 27.03.2019) recuperato in sede dibattimentale previa acquisizione della consulenza di parte privata redatta dal prof. Corrado Ferriani, già dedotta in condizione innanzi al gup (che ne aveva disposto il rigetto), nel secondo caso (sentenza Gup del Tribunale di Aosta dell'8.11.2018) celebrato nella sede

propria dell'udienza preliminare.

A detta udienza del 9.05.2023 inoltre, a fronte delle articolate richieste istruttorie della parte pubblica e delle difese (anticipate, da parte di queste ultime, con memorie difensive trasmesse per la prima udienza), la Corte ha disposto l'acquisizione dei seguenti atti:

- le pronunce che hanno riguardato, in via mediata, i fatti per cui è processo (sentenza n. 90/2022 con la quale il giudice delle leggi ha disconosciuto la giurisdizione della magistratura contabile in ordine alla delibera di ricapitalizzazione di Casinò De La Valleè spa (d'ora in avanti CAVA spa) del 23.10.2014; sentenza del 24.1.2013 con cui la Suprema Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al giudizio contabile dispiegatosi nei due gradi di merito; sentenze del giudice penale riguardanti la posizione di Rollandin, per la quale in questo grado di giudizio il PG ha rinunciato all'impugnazione);
- la relazione della perizia collegiale assunta dal gip del Tribunale di Aosta in incidente probatorio nel procedimento n. 1325/18 rgnr inerente la bancarotta impropria da falso in bilancio (per i medesimi fatti di cui al capo A) ed esitato con decreto di archiviazione;
- le trascrizioni del verbale di udienza in cui in detto procedimento è stato esaminato il prof. Laghi (uno dei redattori della acquisita perizia collegiale, redatta unitamente al prof. Dell'Atti e al prof. Di Marcantonio);
- le relazioni dei ct degli imputati versate in detto procedimento.

Il PG ha rinunciato all'appello presentato dal pubblico ministero territoriale avverso le statuizioni assolutorie del Gup del Tribunale di Aosta di cui alla sentenza in data 8.11.2018, circoscrivendone il perimetro alle sole imputazioni inerenti a fatti di reato oramai estinti per intervenuta prescrizione (il capo 1 con imputazione ex art. 2621 c.c. nei confronti dei sindaci di CAVA spa Brunello Fabrizio e Zanini Jean Paul per i bilanci al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 e il capo 2 nella sua interezza con imputazione ex art. 640 bis c.p. elevata nei confronti dei rappresentanti politici Perron Ugo, Baccega Mauro, Rollandin Augusto, dell'amministratore di CAVA spa Sommo Lorenzo e dei sindaci di CAVA spa Brunello Fabrizio e Zanini Jean Paul).

Stante, pertanto, l'inammissibilità del gravame della parte pubblica nei limiti sopra indicati in relazione alla sentenza del Gup del Tribunale di Aosta, questo giudizio di appello residua in relazione al solo capo 1, limitatamente al bilancio al 31.12.2015, approvato il 30.05.2016, contestato all'amministratore Sommo Lorenzo e ai sindaci Brunello Fabrizio, Zanini Jean Paul e Filetti Laura.

Nel prosieguo del costrutto motivazionale, pertanto, sarà omessa la trattazione delle questioni inerenti in via esclusiva alle posizioni processuali e ai capi di imputazione interessati dalla rinuncia al gravame, salva la valutazione di quanto di interesse in relazione all'imputato Frigerio Luca, come *infra* meglio specificato.

Quanto alla sentenza del Tribunale di Aosta in data 27.03.2019 appellata dalla difesa di Frigerio Luca (amministratore di CAVA spa per il periodo in contestazione fino al 22.07.2015) la Corte rileva sin d'ora come le imputazioni per cui è intervenuta la statuizione di condanna riguardino il capo 1 (art. 2621 c.c. limitatamente ai bilanci al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 rispettivamente approvati il 30.05.2013, 27.07.2014 e 22.07.2015) e il capo 2 (art. 640 *bis* c.p. consumato dal 20.07.2012 al

10.12.2015), relativi a fatti di reato oramai tutti estinti per intervenuta prescrizione (il regime sanzionatorio dell'art. 640 *bis* c.p. vigente al momento dei fatti, e aggravato solo con legge n. 161 del 2017, prevedeva una pena massima di anni sei di reclusione donde la prescrizione massima pari ad anni sette e mesi sei).

Sebbene alla declaratoria di prescrizione del reato in grado di appello segua la revoca della disposta confisca per equivalente<sup>1</sup> in ragione della collocazione temporale dei fatti *ante* introduzione dell'art. 578 *bis* c.p.p., nondimeno la statuizione civile disposta in favore della parte civile Regione Autonoma Valle d'Aosta impone la trattazione del gravame nel merito, non applicandosi al caso di specie la previsione di cui all'art. 129 co. 2 c.p.p.<sup>2</sup>. Diversamente opinando, difatti, alla immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione di cui alla detta norma, in difetto della evidenza liberatoria nel merito, seguirebbe comunque l'ultrattività della statuizione civile, sulla quale invece il giudice di appello è chiamato a pronunciarsi per verificare la ricorrenza di un eventuale spazio assolutorio anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p..

Ciò premesso sotto il profilo procedurale e della perimetrazione del gravame, appare utile ricostruire le vicende per cui è processo, dando conto del diverso approdo conclusivo cui sono addivenuti i giudici di primo grado nei procedimenti qui riuniti.

Entrambi i processi attengono a contestazioni sovrapponibili, che vedono imputati per il reato di falso in bilancio ex art. 2621 c.c. gli amministratori e i componenti del collegio sindacale di Casinò De La Valle spa in relazione ai bilanci al 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015, chiamati altresì a rispondere, unitamente agli assessori al bilancio *pro tempore* della Regione Valle d'Aosta, del delitto di truffa aggravata ex art. 640 *bis* c.p. in danno dell'ente territoriale in relazione ai finanziamenti deliberati in favore di CAVA spa a seguito della approvazione dei bilanci per le annualità 2011 (per il cui falso in bilancio non vi è contestazione), 2012, 2013 e 2014 (come rilevato anche dal Gup del Tribunale di Aosta non vi è contestazione al capo 2 ex art. 640 *bis* c.p. speculare alla approvazione del bilancio al 31.12.2015 di cui al capo 1).

Stante la dovuta trattazione, con riguardo a Frigerio Luca, delle contestazioni sub 1 e 2 ad oggi coperte della prescrizione (trattandosi di posizione appellante non interessata dalla rinuncia al gravame del PG), la Corte è chiamata ad affrontare per intero il catalogo delle imputazioni anche con riguardo alla parte di esse coincidente con la rinuncia al gravame del PG limitatamente alle questioni rilevanti per la posizione ancora *sub iudice*.

---

<sup>1</sup> “La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Sez. U - , Sentenza n. 4145 del 29/09/2022 Ud. (dep. 31/01/2023 ) Rv. 284209 – 01”.

<sup>2</sup> All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009 ) Rv. 244273 - 01

Il *focus* delle imputazioni di falso in bilancio attiene alla appostazione nel documento di sintesi di CAVA spa della voce “imposte anticipate” ai fini IRES sulle perdite, che costituisce una posta valutativa disciplinata dal principio contabile di cui all’OIC 25 Trattasi di un principio contabile che, *lato sensu* (tenuto conto delle modifiche apportate nel tempo), per il caso di perdite fiscali riportabili, consente di fare ricorso a tale posta attiva di bilancio (che non costituisce un credito di natura fiscale ma esclusivamente un beneficio fiscale futuro e di incerta realizzazione) allorchè sia prevedibile con ragionevole certezza, in un’ottica di natura evidentemente prospettica, la produzione di futuri redditi imponibili idonei a recuperare, per l’appunto, dette perdite fiscali. In buona sostanza e in estrema sintesi, le perdite per un periodo di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi con i limiti quantitativi e temporali perimetrati dal principio contabile nella sua evoluzione temporale.

Secondo la prospettiva accusatoria, in assenza di una attendibile prospettiva che la società tornasse in utile negli esercizi successivi e potesse quindi riassorbire le perdite in allora maturate, l’organo gestorio con la compiacenza dei sindaci avrebbe nondimeno effettuato le incriminate appostazioni per “imposte anticipate” in una funzionale ottica di indurre in errore, con tale condotta fraudolenta, Regione Valle d’Aosta (che di CAVA spa detiene la pressochè interezza del capitale sociale e che in CAVA ha conferito, quale socia di maggioranza anche cespiti immobiliari tra cui l’hotel Billia, rilevante nel caso di specie) per assicurare l’erogazione in favore di CAVA dei finanziamenti (deliberati il 20.7.2012, 20.9.2013 10.12.2015) e dell’aumento di capitale (deliberato il 23.10.2014) di cui al capo 2.

Nella correlazione funzionale tra le condotte sub 1 e quelle sub 2 si accentra, pertanto, il costrutto della intera previsione di accusa, che individua nelle suddette delibere di Regione Valle d’Aosta (delle quali Finaosta, partecipata dell’ente territoriale, è stata esecutrice quale preposta al servizio di tesoreria) il motivo e al contempo la finalità delle operazioni di consapevole falsificazione dei bilanci.

Ciò premesso, il Gup (che ha assolto gli imputati Sommo, Zanini, Brunello, Filetti, Rollandin, Perron e Baccega) ha ravvisato la falsità limitatamente alla posta a bilancio al 31.12.2012, assolvendo tuttavia i componenti del collegio sindacale per non aver commesso il fatto (trattasi di anno di esercizio riferibile all’amministratore Frigerio Luca in allora non più imputato innanzi al Gup), e ha invece escluso il fatto di reato per i bilanci relativi agli esercizi susseguenti. Segnatamente con riguardo al bilancio al 31.12.2012 il Gup ha statuito l’assoluzione dei sindaci sull’assunto che essi nella relazione del collegio sindacale avessero messo in allerta i soci circa le aree di criticità del documento sulle quali l’assemblea, in sede di approvazione, avrebbe dovuto approfondire maggiore attenzione. Per converso, nei bilanci al 31.12.2013 e al 31.12.2014 il Gup, richiamato il contenuto della nota integrativa dell’amministratore Frigerio Luca, ha sottolineato come l’indicazione degli elementi straordinari che avrebbero imposto l’iscrizione delle imposte anticipate in bilancio, anche a fronte dei rilievi *in parte qua* mossi dalla società di revisione KPMG spa e dal collegio sindacale (in sostanza accentrati sulla impossibilità di configurare una possibilità di assorbimento delle perdite nelle annualità di esercizio successive e corredati dall’invito veicolato dai sindaci ai soci ad approvare il bilancio in uno con la

rappresentazione dei campanelli di allarme sui punti nevralgici del documento), sia da considerare quale contenuto documentale idoneo ad escludere la capacità decettiva/ingannatoria dei bilanci medesimi. Analoghe argomentazioni sono state poste a sostegno della statuizione liberatoria pronunciata in relazione al bilancio al 31.12.2015 nei confronti di Sommo Lorenzo (in allora divenuto amministratore di CAVA spa in successione rispetto a Frigerio Luca) e dei componenti del collegio sindacale Brunello, Zanini e Filetti.

Stante l'esclusione della capacità decettiva dei bilanci al 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015 e considerato il dibattito che nell'organo politico territoriale ha, a suo tempo, preceduto l'adozione delle delibere di finanziamento in imputazione (dunque anche per l'anno di esercizio 2012) il Gup ha concluso per l'insussistenza del fatto anche in relazione al capo 2 per difetto della componente strutturale degli artifici e raggiri. Sul punto è dato conto in sentenza, in particolare, del tenore e dei contenuti del dibattito politico al fine di inferire come i rappresentanti istituzionali non fossero stati tratti in errore dai risultati di bilancio e anzi avessero compreso quale fosse a quel tempo la reale condizione economico-finanziaria di CAVA spa.

Tale ricostruzione è stata contestata dal pubblico ministero appellante.

Quanto al bilancio al 31.12.2012 l'ufficio requirente ha dedotto la contraddittorietà della statuizione assolutoria dei sindaci "per non aver commesso il fatto" rispetto alla ritenuta violazione del principio contabile in capo all'amministratore Frigerio Luca, atteso che la appostazione in bilancio delle imposte anticipate non costituisce un credito o comunque una posta di bilancio ordinaria ma rappresenta il frutto della previsione dell'amministratore circa l'andamento della società e che era ben noto ai sindaci che, con l'espressione del parere favorevole, avrebbero assunto una condotta eziologicamente rilevante rispetto alla approvazione da parte dei soci. Per i bilanci riguardanti gli esercizi successivi il pubblico ministero ha dedotto che le osservazioni della società di revisione e del collegio sindacale non possano ritenersi idonee ad obliterare e neutralizzare la falsità delle appostazioni di bilancio delle imposte anticipate, che costituiscono una informazione non rispondente al vero e, al contempo, idonea ad ingenerare nei destinatari del documento di sintesi la rassicurazione circa la sussistenza dei presupposti per ritenere ragionevolmente certi i redditi previsti. E lo stesso è a dirsi – prosegue l'appellante- in ordine al tenore e ai contenuti del dibattito politico, che non escluderebbe<sup>4</sup> la oggettiva idoneità decettiva dei bilanci incriminati, destinati a plurimi destinatari e non solo al socio Regione Valle d'Aosta. Con riguardo al capo 2, richiamate le doglianze dedotte in relazione al capo 1, l'appellante ha rilevato come i soggetti politici Perron, Baccega e Rollandin abbiano concorso nella consumazione della truffa in danno della Regione da loro rappresentata, avendo essi avuto contezza della portata dei bilanci non rispondente al vero. A sostegno di tale assunto l'ufficio requirente ha presentato motivi nuovi con i quali ha richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione di talune lettere di *patronage* con le quali Rollandin avrebbe attestato l'impegno assunto dall'ente territoriale nei confronti dei diversi istituti bancari a sostegno di CAVA spa al fine di assicurare l'erogazione ulteriori linee di credito.

Ad esito contrapposto è giunto il Tribunale collegiale, che, in esito a rito abbreviato recuperato con l'acquisizione della consulenza tecnica di parte privata, ha ritenuto

integrate tutte le imputazioni in quella sede elevate a Frigerio Luca (capo 1 fino al bilancio di esercizio 2014, capo 2 fino alla delibera di finanziamento del 23.10.2014).

Secondo il primo giudice, difatti, per un verso il *business plan* (il piano degli investimenti e di sviluppo di CAVA spa) versato in atti ha una valenza cartolare e non rappresentativa di alcuna prospettiva concreta di crescita, idonea comunque a fondare il futuro recupero delle imposte anticipate allibrate a bilancio. Inoltre, secondo la lettura del Tribunale, i bilanci incriminati sono provvisti di idoneità decettiva nella misura in cui la stessa società di revisione ha rilevato di non essere stata posta nelle condizioni di comprendere la infondatezza delle asserite previsioni di assorbimento delle perdite. E per l'effetto, proprio su tale portata decettiva dei bilanci si è fondata la adozione delle delibere di finanziamento di cui al capo 2.

La difesa di Frigerio Luca ha appellato la sentenza del Tribunale di Aosta e affidato le doglianze ad articolati motivi, invocando le seguenti statuizioni di riforma:

- 1) la nullità della sentenza ex art. 178 co. lett. a) c.p.p. per incompatibilità del Tribunale di Aosta, composto per 2/3 da magistrati che appena prima della deliberazione della sentenza hanno ammesso CAVA al concordato preventivo;
- 2) la nullità della sentenza quantomeno ex art. 181 c.p.p. per incompatibilità del Tribunale di Aosta, composto per 2/3 da magistrati già componenti del collegio fallimentare;
- 3) l'assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., di Frigerio Luca perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto ovvero per difetto dell'elemento soggettivo;
- 4) il contenimento del trattamento sanzionatorio (motivo ad oggi assorbito dalla intervenuta estinzione dei reati per prescrizione).

A sostegno della invocata statuizione assolutoria la difesa di Frigerio Luca ha evidenziato:

- la peculiarità della formazione del documento bilancistico, che costituisce il documento di sintesi della convergenza di plurime e differenziate competenze professionali, estrinsecatesi dialetticamente non solo in occasione della redazione del bilancio ma, prima ancora, in occasione della predisposizione dei piani industriali;
- l'omessa considerazione in sentenza di elementi e circostanze a scarico pacificamente emerse dal compendio probatorio e afferenti in sintesi al vicendevole rapporto esistente tra CAVA spa e Regione (la seconda controllante la prima in via pressochè esclusiva), tale di avere determinato per un verso l'emissione di leggi regionali volte a sostenere il Casinò quale vero e proprio volano della economia del territorio e per altro verso lo stesso acquisto da parte dell'ente territoriale del Grand Hotel Billia (alla cui ristrutturazione è stata destinata parte della provvista oggetto dei finanziamenti incriminati);
- l'assenza di un movente nella perpetrazione dei reati in contestazione;
- l'inesistenza di prova circa il momento organizzativo della frode;
- il difetto radicale di prova dell'elemento soggettivo dei reati contestati;
- l'omessa valutazione in sentenza delle risultanze compendiate nella relazione di ctp, radicalmente ignorata dal primo giudice, che avrebbe supinamente recepito l'assunto accusatorio circa la falsità dell'appostazione delle imposte anticipate;
- l'assenza di idoneità decettiva dei bilanci incriminati;

- l'autonomia della scelta della Regione di finanziare CAVA spa (scelta peraltro avviata ben prima della assunzione della carica gestoria da parte di Frigerio Luca), stante la stretta funzionalità delle linee di credito rispetto alla auspicabile ripresa della società pressochè integralmente partecipata dall'ente territoriale;
- la mancanza di ingiusto profitto per CAVA spa, stante l'avvenuta restituzione delle somme ricevute sotto forma di mutuo, a nulla rilevando, peraltro, la circostanza che la restituzione integrale si sia realizzata a seguito della dismissione della carica gestoria da parte di Frigerio, essendo stato contrattualmente previsto un termine ultroneo rispettato dalla società mutuataria (a tacere, prosegue il difensore, del fatto che fu la Regione a determinare la modalità di finanziamento tramite Finaosta e non già Frigerio mediante l'applicazione di tassi di interesse calmierati ma adattati a quelli di mercato);
- la speculare mancanza di danno in capo alla Regione, tenuto conto della restituzione delle rate di mutuo e della destinazione dei finanziamenti alla ristrutturazione degli immobili (tra cui l'hotel Billia), incrementatisi di valore e comunque di proprietà del socio pressochè integrale di CAVA spa.

Con i motivi nuovi trasmessi il 17.03.2023 la difesa ha invocato la revoca delle statuizioni civili e della statuizione di confisca, richiamando il perimetro applicativo dell'art. 640 *quater* c.p. contenente il rinvio all'art. 322 *ter* c.p., evidenziando il mancato rispetto del principio di residualità della confisca per equivalente rispetto a quella diretta (il motivo di gravame in ordine alla confisca per equivalente è ad oggi assorbito della intervenuta estinzione dei reati per prescrizione per le ragioni sopra espresse).

Il gravame della parte pubblica (per la parte che residua alla inammissibilità per rinuncia) è infondato donde la conferma della sentenza del Gup del Tribunale di Aosta in data 8.11.2018. Specularmente sono fondati i motivi di gravame dispiegati dalla difesa di Frigerio Luca che, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta in data 27.3.2019, deve essere assolto dai reati a lui ascritti per insussistenza del fatto.

Devono essere presi in preliminare considerazione i motivi di gravame avanzati dalla difesa di Frigerio Luca e inerenti alla incompatibilità del primo giudice (il Tribunale di Aosta), derivante, in prospettiva di parte privata, dalla partecipazione di due componenti del collegio penale al procedimento concorsuale esitato con l'ammissione di CAVA spa al concordato preventivo.

Le doglianze, finalizzate alla declaratoria di nullità della gravata sentenza, devono essere disattese in quanto, per il loro contenuto, non si riflettono sulla incompatibilità del Tribunale collegiale per come declinata e perimetrata dagli artt. 34 e ss. c.p.p. e dagli interventi del giudice delle leggi, in una *ratio legis* e in un approccio interpretativo informati al criterio di stretta delimitazione dell'ambito di rilevanza.

Premesso che in sede di procedura concorsuale è stata presa in considerazione *lato sensu* la condizione di tensione finanziaria e di precarietà economica della società negli anni sovrapponibili a quelli inerenti le odierne contestazioni, nondimeno la peculiarità di quella sede procedimentale e la valutazione che essa richiede al giudice sono estranee, come detto, alle previsioni di incompatibilità di diritto positivo, come

implementatesi per effetto dell'intervento additivo della Corte Costituzionale sul catalogo originario. Né, ricorre, nel caso di specie la previsione di cui all'art. 37 co. 1 lett. b) c.p.p., che attiene alla c.d. "anticipazione del giudizio" sui medesimi fatti oggetto dell'imputazione, che si configura qualora prima della sentenza il giudice abbia indebitamente espresso il proprio convincimento ovvero, giusta sentenza del giudice delle leggi n. 283/2000, abbia espresso, in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Se è pur vero che nel caso di specie la censura difensiva riguardi l'operato valutativo del giudicante nel coevo procedimento concorsuale, nondimeno si discute di una valutazione che non solo in via del tutto mediata, indiretta e appena incidentale ha riguardato i fatti per cui è processo (*rectius*: le condizioni economico-finanziarie di CAVA spa e non gli agiti dell'organo gestorio e del collegio sindacale della società) ma soprattutto non ha inciso sulla posizione specifica dell'imputato Frigerio. In buona sostanza, quindi, non ricorre nel caso in esame la medesimezza oggettiva e soggettiva dell'oggetto della precedente valutazione rispetto alla odierna regiudicanda.

Nel merito la Corte ritiene di muovere all'esame dei motivi di gravame con la primigenia considerazione del rapporto tra le due imputazioni.

Sotto tale specifico profilo il compendio probatorio ha smentito l'assunto di accusa per cui il falso in bilancio sarebbe stato orientato alla induzione in errore della costituita parte civile. In primo luogo gli ampi stralci del dibattito politico riportati nelle gravate sentenze hanno dimostrato come i rappresentanti istituzionali in sede di assunzione delle incriminate delibere fossero bene a conoscenza delle condizioni economico-finanziarie di CAVA spa. In secondo luogo la peculiare configurazione del rapporto di partecipazione tra la Regione e la spa (la prima socia di maggioranza della seconda e quindi sua controllante) induce ad escludere logicamente la contestata induzione in errore, atteso che l'ente territoriale prima di deliberare i finanziamenti ovvero l'aumento di capitale aveva ben partecipato all'assemblea dei soci per l'approvazione di bilanci di volta in volta presupposti e aveva dunque avuto modo di conoscere non solo i documenti di sintesi ma anche le relative note integrative e le relative osservazioni del collegio sindacale e della società di revisione, tutte ampiamente rappresentative quantomeno della "precarietà" della posta inerente alle "imposte anticipate", come congiuntamente ritenuto da entrambi i primi giudici (a tacere degli ulteriori- rispetto alle incriminate delibere- interventi anche normativi assunti a sostegno di CAVA spa dall'ente regionale).

Ciò è oltremodo bastevole ad escludere la correlazione funzionale tra le due imputazioni e, per l'effetto, la necessaria componente della induzione in errore dell'ente regionale asseritamente *deceptus* donde l'insussistenza del reato di truffa aggravata contestato al capo 2. A sostegno di tale assunto rileva altresì la circostanza che comunque per effetto dei finanziamenti CAVA spa abbia assunto, in sinallagma, obblighi restitutori (ancorchè mitigati rispetto al mercato creditizio), peraltro assolti nel tempo, al netto della delibera di aumento di capitale del 23.10.2014.

Come osservato in esordio del costrutto motivazionale, il *focus* del giudizio si esaurisce e si sostanzia a tal punto sulla natura delle poste inerenti alla "imposte anticipate", nella specie sulla rispondenza al vero di esse e, in caso negativo, sulla

idoneità decettiva nei confronti dei terzi (del socio finanziatore Regione Valle d'Aosta si è già detto).

Deve premettersi che trattasi di poste di natura squisitamente valutativa, fondate, in un'ottica previsionale, sulla ragionevole certezza di un recupero delle perdite e, dunque, sulla prudentiale appostazione di un beneficio fiscale che dispiegherà i propri effetti al momento della emersione di redditi imponibili idonei a compensare dette perdite (e tale natura valutativa rileva, in regime di continuità, tanto con riferimento all'OIC 25 del maggio 2005 quanto con riguardo a quello di agosto 2014, stante la costante indicazione del principio della prudenza quale criterio determinante di siffatte poste di bilancio a fronte della *ragionevole certezza* del futuro recupero delle imposte anticipate allibrate, da assumersi alla stregua della pianificazione fiscale ovvero della proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo ragionevole).

In punto di poste valutative e di falso in bilancio la Suprema Corte a Sezioni Unite, avuto riguardo alla novella del 2015 in relazione alla fattispecie ex art. 2631 c.c., ha avuto modo di delimitarne il rapporto anche con riferimento alla previsione di bancarotta impropria, che rispetto al falso in bilancio si struttura come fattispecie complessa.

*“Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266803 - 01*

Ciò premesso, la verifica circa la ricorrenza del falso in bilancio presuppone un accertamento binario che ha ad oggetto il rapporto tra la posta valutativa e i principi contabili ed eventualmente, per il caso di disallineamento, la natura consapevole ed ingiustificata di esso.

Nel presente procedimento sono confluiti plurimi accertamenti tecnici, esitati con risultati non sovrapponibili.

Secondo la perizia collegiale di cui al proc. n. 1358/18 rgnr le appostazioni in materia di imposte anticipate nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 risultano “conformi” alla normativa vigente (n.d.r.: trattasi di conclusioni qualificate che, con riguardo all'anno di esercizio 2012 disattendono peraltro l'approdo conclusivo del gup di Aosta, che *in parte qua* ha assolto i sindaci per non aver commesso il fatto, presupponendo integrata la condotta materiale di reato in capo all'amministratore) mentre non risultano “corrette” le medesime appostazioni per i bilanci al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.

Il collegio peritale, in specie, ha rilevato come per il 2013 “*le performance economiche progressivamente peggiorate negli ultimi tre esercizi (2011-2013) e le proiezioni 2014-2018 già di per sé sfidanti nelle principali assunzioni*” avrebbero imposto una motivata e analitica indicazione delle modalità di recupero per le imposte anticipate per il periodo successivo al 2018. Quanto al 2014 e al 2015 il collegio peritale ha ritenuto che “*le informazioni disponibili riferite all'epoca dei*

*fatti*” non consentissero di esprimere un giudizio positivo di ragionevolezza sulle proiezioni economiche poste a fondamento delle imposte differite nei due anni in esame. Le conclusioni peritali infine hanno escluso la ricorrenza di poste ultronee affette da falsità, precisando come ciò debba ritenersi per le appostazioni dei bilanci al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 e dando conto del fatto che comunque la percentuale di aumento del passivo di CAVA negli esercizi 2011-2017 (per gran parte coincidenti con quelli in contestazione in questo processo) sia risultata pari a zero (circostanza rilevante al fine di valutare la contestazione di bancarotta societaria iscritta in quel procedimento).

Conclusioni difformi per gli anni di esercizio 2013, 2014 e 2015 si traggono dall’elaborato tecnico nell’interesse di Frigerio Luca, ove è fatto ampio richiamo alle note integrative ai bilanci ed è dato conto testualmente dell’assolvimento da parte dell’amministratore in allora (anni di esercizio 2012, 2013 e 2014) agli obblighi informativi in ordine alle “*circostanze ben identificate*” che, a mente dell’allora vigente OIC 25, giustificavano le perdite fiscali suscettibili di riporto con la conseguente appostazione delle imposte anticipate (circostanze indicate negli oneri straordinari legati alla realizzazione del piano di investimenti, riguardante la messa a norma degli stabili, il *restyling* della casa da gioco, la ristrutturazione del Grand Hotel Billia e del Centro Congressi e la creazione del “Saint Vincent Resort & Casino” in grado di offrire servizi integrati di casinò e hotel; nella crisi di settore del gioco; nello stralcio contabile del valore dei cespiti oggetto di demolizione; nella interferenza dei cantieri del piano di sviluppo –ovvero i lavori di ristrutturazione della casa di gioco e della struttura alberghiera- rispetto alla regolare operatività della società). Del pari particolare valorizzazione è stata offerta in ordine ai piani industriali di CAVA spa, che il ctp ha ritenuto conformi alle linee guida di settore, costantemente aggiornati e tempestivamente inviati a Finaosta, in linea con le statistiche dei mercati dei casinò nazionali e internazionali e, in sintesi, congrui e adeguati rispetto alla prospettiva di ritorno un utile della società, posta a fondamento delle incriminate poste di bilancio. Ha altresì evidenziato il ctp come il disallineamento tra la prospettiva di ritorno in utile e il consuntivo dei singoli documenti di bilancio abbia trovato spiegazione nelle note integrative con indicazione specifica dei fattori straordinari non preventivabili legati alla attività di ristrutturazione e di *restyling*.

Anche con riguardo all’anno di esercizio 2015 (in allora amministratore di CAVA spa era Sommo Lorenzo, subentrato a Frigerio Luca in data 22.7.2015) il ctp dell’imputato dott. Calcagno ha evidenziato la natura valutativa della posta riguardante le imposte anticipate, che, a mente dell’OIC 25 di agosto 2014, involve la considerazione di plurime variabili e di molteplici componenti inerenti alla gestione di impresa, che al contempo risultano collegati e influenzati da fattori esterni che sfuggono al governo dell’organo gestorio. Fatta tale premessa di natura tecnica, la difesa di Sommo Lorenzo ha evidenziato nelle note di udienza come invero la previsione di stima dell’amministratore non possa essere giudicata inattendibile alla stregua di elementi informativi che concorrono alla formulazione di un giudizio *ex post*, dovendosi operare in via esclusiva una valutazione *ex ante* alla stregua delle conoscenze e degli elementi concretamente disponibili al momento della formazione del bilancio e dell’iscrizione delle imposte anticipate. È stato richiamato a tal fine dalla difesa il catalogo delle circostanze che in allora potessero

giustificare la positiva proiezione di stima, ovvero l'incremento dei ricavi nella seconda metà del 2015 e per il primo quadrimestre del 2016, la contestuale conclusione degli interventi fattivi imposti dal piano di ristrutturazione del casinò e dell'Hotel Billia tali da consentirne la ripresa delle attività a pieno regime, la previsione della rilevante diminuzione dei costi del personale e la riduzione degli oneri per gli interessi sulle linee di credito di CAVA spa per effetto della delibera regionale del 10.12.2015. E anche per tale anno di esercizio nella prospettazione difensiva sono stati valorizzati i contenuti informativi della nota integrativa e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, che smentirebbero la portata decettiva del bilancio, da valutarsi in concreto e non già con riferimento al mero dato di iscrizione delle imposte anticipate, che peraltro attiene non già ad una posta di credito (verso l'erario) ma ad un potenziale beneficio fiscale futuro (per sua natura inidoneo ad incidere anche sul *rating* creditizio della società, come rilevato altresì nelle note di udienza della difesa di Frigerio Luca per gli anni di esercizio anteriori al 2015). Per la posizione di Sommo Lorenzo la intrinseca attendibilità della posta incriminata sarebbe comprovata – prosegue la difesa nelle note di udienza – dalla specificità dell'occorso nell'anno di esercizio 2016, allorchè all'emersione dell'inversione di tendenza (in negativo) nell'andamento di CAVA spa rispetto alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2015 (31.5.2016), l'amministratore ha ritenuto di redigere un bilancio intermedio al 30.9.2016 (previa convocazione dell'assemblea straordinaria nel dicembre 2016) con azzeramento per intero delle imposte anticipate iscritte negli esercizi precedenti, cui ha fatto seguito la sostituzione del 24.3.2017 di Sommo Lorenzo con altro amministratore Di Matteo Giulio.

L'elaborato tecnico redatto nell'interesse dei sindaci Brunello Fabrizio, Zanini Jean Paul e Filetti Laura (a firma del prof. Puddu e del prof. Rainero) ha dato conto della corretta appostazione delle imposte anticipate, che per gli anni di esercizio 2011-2016 si sono poste in regime di continuità e, in specie, non hanno costituito un *novum* per il socio Regione Valle d'Aosta e per Finaosta, trattandosi della replica di una posta di bilancio già iscritta per gli anni di esercizio 2004-2007 e annullata nell'esercizio 2008 per mancanza dei requisiti rispetto all'allora vigente OIC 25. I ctp hanno evidenziato peraltro come in sede di redazione del bilancio 2019 siano state utilizzate perdite fiscali pregresse per neutralizzare l'effetto fiscale dell'imponibile determinato tramite le variazioni fiscali, tra cui la più rilevante è stata la voce "sopravvenienza attiva credito in SFP" di euro 52.299.870 che, in presenza di imposte anticipate iscritte, ne avrebbe consentito il recupero di quasi il 50%.

Così ricostruito il quadro delle valutazioni qualificate introdotte nel processo (in ordine alla competenza e indipendenza dei redattori degli elaborati non sono stati sollevati né sono emersi rilievi) e dato atto della pacifica e incontrovertibile natura valutativa della posta di bilancio di cui si discute, si impone la conferma della statuizione assolutoria degli imputati Sommo, Zanini, Brunello e Filetti in relazione al capo 1 per il bilancio al 31.12.2015 e la riforma in senso assolutorio della condanna dell'imputato Frigerio Luca per entrambi i capi di imputazione con conseguente revoca della confisca per equivalente e delle statuizioni civili.

Alla luce della ricostruzione fattuale e pretoria sopra indicata, tenuto conto della

natura valutativa della iscrizione delle imposte anticipate, non è emerso con certezza che essa negli anni in contestazione si sia connotata di profili di disallineamento rispetto ai principi contabili applicabili e, tantomeno, che ciò sia avvenuto consapevolmente e in assenza di adeguata giustificazione informativa nei confronti dei terzi.

Sotto il primo profilo appare di per sé rilevante la circostanza, già sopra sottolineata, che con riferimento al bilancio al 31.12.2012 tutti i soggetti qualificati abbiano concluso per la corrispondenza della posta di bilancio *de qua* al principio contabile e alla peculiarità delle condizioni economico-finanziarie del tempo di CAVA spa. La diversa conclusione tratta dai primi giudici (tanto dal Gup quanto dal Tribunale) ha trovato dunque una conclamata smentita tecnica, derivante dalla convergenza dell'unitario e condiviso assunto conclusivo emerso in esito al deposito degli elaborati del perito e dei consulenti di parte.

Quanto agli anni susseguenti deve considerarsi che l'unica voce qualificata che si sia espressa in termini potenzialmente accusatori è costituita dalla perizia collegiale assunta nel procedimento inerente, tra altro, al falso in bilancio cagionato del dissesto, arrestatosi in indagini con declaratoria di archiviazione. Nondimeno la Corte evidenzia come il collegio peritale, lungi dall'esprimersi in ordine al profilo specifico di "falsità" delle iscrizioni a bilancio, si sia limitato a rilevarne la "non correttezza" ora per mancato assolvimento pieno all'onere motivazionale informativo nei confronti dei terzi (anno 2013) ora per difetto delle condizioni per la formulazione di una prospettiva di recupero e di rientro delle perdite (anni 2014 e 2015).

Ciò premesso, è evidente come il giudizio di falsità in bilancio, penalmente rilevante, richieda un *quid pluris* rispetto alla "non correttezza" della iscrizione, che nel caso di specie non è configurabile per carenza della specificità delle condizioni individuate per via pretoria in sede di legittimità al fine di assicurare continuità normativa alla incriminazione del falso in bilancio nelle poste valutative a seguito della novella del 2015.

Premessa, per l'appunto, la natura valutativa della iscrizione delle imposte anticipate e richiamata la funzione indefettibile di trasparente informazione cui il documento di bilancio in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa) deve assolvere (come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite del 2016 a presupposto della enucleazione del principio di diritto), appare dirimente quanto affermato nella parte motiva della detta pronuncia n. 22474/2016, ove, con riferimento in generale alla eliminazione, per effetto della novella del 2015, delle soglie di rilevanza penale della fattispecie (di assoluto rilievo per le poste valutative, per natura sganciate da dati informativi numericamente definiti, come è per le poste anticipate) si legge che "*eliminato ogni riferimento a soglie percentuali di rilevanza (chiaro indice di un criterio valutativo agganciato al dato quantitativo), la nuova normativa affida al giudice la valutazione - in concreto - della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam. Tale rilevanza, proprio perché non più ancorata a*

*soglie numeriche predeterminate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione (soci, creditori, potenziali investitori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621 bis 2622 cod. civ.. Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. Ed è ovvio, in base a ciò che si è premesso, che tale potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d. "falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio. 11. Poiché poi il soggetto attivo (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori) deve avere agito «consapevolmente» ed «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», il delitto è connotato da dolo specifico».*

Orbene, anche a considerare le conclusioni tratte dal collegio peritale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, tenuto conto della specificità della posta di cui si discute (si ribadisce, non rappresentativa di un credito verso l'erario ma di un beneficio fiscale futuro e di incerta realizzazione), avuto riguardo alle osservazioni rese dai consulenti di parte privata e richiamate in specie le argomentazioni addotte nelle note integrative al bilancio (a tacere delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, che nella prospettazione di parte pubblica – e contrariamente alla indicazione delle Sezioni Unite- sarebbero del tutto irrilevanti rispetto alle iscrizioni da valutarsi *in rebus ipsis*), deve escludersi la integrazione del contestato reato.

E, difatti, è stata offerta – e in tempo reale con le note integrative ai bilanci (si richiamano *in parte qua* le pagg. 41-44 e 50-52 della sentenza del Gup)- la prospettazione giustificativa delle iscrizioni di cui si discute e sono stati individuati negli atti difensivi ricognitivi degli elaborati tecnici di parte (per come sopra in sintesi riportati) i riferimenti alle ragioni contingenti e ai fattori straordinari che avrebbero potuto per un verso in allora giustificare le iscrizioni e per altro verso fornire spiegazione del mancato raggiungimento dell'obiettivo di rientro dalle perdite, dovendosi logicamente escludersi –nella dovuta valutazione delle iscrizioni *ex ante* e in concreto – la rilevanza dei dati di bilancio consuntivo.

E proprio la unitarietà delle componenti del documento bilancistico priva l'iscrizione anche di efficacia decettiva/ingannatoria, essendovi nel complesso rappresentazione di quanto sopra indicato nel rispetto del principio della trasparenza societaria cui il bilancio deve assolvere.

Ma vi è di più. Come anticipato nella breve esposizione delle argomentazioni difensive dispiegate nell'interesse dell'imputato Sommo Lorenzo e come osservato dai ct dei sindaci Brunello, Zanini e Filetti, l'ampliamento temporale, a ritroso e nel prosieguo, delle vicende di bilancio di CAVA spa rispetto allo stretto perimetro del *tempus commissi delicti* evidenzia come la iscrizione delle imposte anticipate per gli

anni in contestazione non solo non costituissero un *novum* (ricorrendo già in talune annualità precedenti) ma tanto nel 2008 quanto nel 2016 (il riferimento è al bilancio temporaneo al 30.9.2016) al venir meno delle condizioni l'organo gestorio avesse eliminato detta iscrizione.

E ciò assume rilevanza sotto un duplice profilo.

Per un verso non si è trattato di un occasionale ed esclusivo ricorso ad una iscrizione in bilancio al fine di assicurare a CAVA spa i finanziamenti regionali. Per altro verso rispetto al bilancio di esercizio al 31.12.2015 (unico in contestazione e non coperto dalla falcidia della prescrizione), in allora amministratore Sommo Lorenzo, può assumersi che esso non sia stato redatto in sterile e pedissequa continuità rispetto alle annualità pregresse in quanto oggetto di rivisitazione ad appena tre mesi dalla sua approvazione in uno con la convocazione della assemblea straordinaria (circostanza che destruttura l'agito dell'amministratore rispetto a qualsivoglia profilo dell'elemento soggettivo, che per il falso in bilancio si declina in forma composita, ovvero generica, specifica e intenzionale).

Alla stregua di tali considerazioni, tenuto conto altresì del parametro della c.d. motivazione rafforzata per il caso di riforma in appello di statuizione assolutoria, si impongono il rigetto del gravame del pubblico ministero territoriale (che residua, a seguito di rinuncia parziale, per il solo capo 1 limitatamente al bilancio di esercizio 2015) nei confronti degli imputati Sommo Lorenzo, Brunello Fabrizio, Zanini Jean Paul e Filetti Laura e l'accoglimento nel merito della impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato Frigerio Luca con la conseguente revoca, nei confronti di quest'ultimo, della confisca per equivalente e delle statuizioni civili.

Deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia il gravame della parte pubblica avverso le statuizioni assolutorie pronunciate dal Gup del Tribunale di Aosta in data 8.11.2018 nei confronti di Perron Ugo (capo 2), Rollandin Augusto (capo 2), Baccega Mauro (capo 2), Sommo Lorenzo (capo 2, quanto al capo 1 l'imputato non risponde della parte coperta dall'effetto estintivo della prescrizione e dalla rinuncia al gravame del PG), Brunello Fabrizio (capi 1 e 2), Zanini Jean Paul (capi 1 e 2).

Stante il carico di lavoro, il termine per il deposito della sentenza è fissato in giorni novanta.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p.


Dichiara l'inammissibilità dei motivi di appello del Pm oggetto di rinuncia, conferma la sentenza 8/11/2018 del Gup Tribunale di Aosta nei confronti di Perron Ugo, di Brunello Fabrizio, di Zanini Jean Paul, di Sommo Lorenzo, di Filetti Laura, di Baccega Mauro e di Rollandin Augusto;

in riforma della sentenza 23/7/2019 del Tribunale di Aosta nei confronti di Frigerio Luca, assolve l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Torino, 11 luglio 2023

Il Consigliere rel.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17  
Torino, il 03-10-2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr. ssa Alessio Stefania



*IMPUTAZIONE*

FRIGERIO (giudicato separatamente), SOMMO, BRUNELLO, ZANINI e FILETTI;

*I. del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 2621 cod. civ. perché,*  
in concorso tra loro e con condotte plurime esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire per sé stessi e per la società di riferimento in appresso indicata, un ingiusto profitto, nei ruoli ricoperti da ciascuno di essi per Casinò de la Vallée Spa (CAVA Spa), segnatamente ed in particolare:

- **FRIGERIO Luca** (giudicato separatamente), quale amministratore unico alle date del 30.5.2013, 23.7.2014 e 22.7.2015, date di approvazione, rispettivamente, dei bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014,
- **SOMMO Lorenzo**, quale amministratore alla data del 30.5.2016, data di approvazione del bilancio relativo al 2015,
- **BRUNELLO Fabrizio e ZANINI Jean Paul**, quali sindaci alle date del 30.5.2013, 23.7.2014, 22.7.2015, di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi sopra richiamati.



- BRUNELLO Fabrizio, ZANINI Jean Paul e FILETTI Laura, quali sindaci alla data del 30.5.2016, di approvazione del bilancio relativo al 2015, esponevano, consapevolmente, nei bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 fatti materiali non rispondenti al vero in ordine alle condizioni economiche della società, in modo da indurre in errore la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che deliberava i finanziamenti di cui al capo successivo;

in particolare e segnatamente nel dettaglio, stanziavano imposte anticipate ai fini IRES sulle perdite, in assenza di attendibile prospettiva che la società tornasse in utile negli esercizi successivi e quindi potesse riassorbire le perdite, per € 6.795.237,00 nel 2012, per € 8.624.361,00 nel 2013, per € 5.951.598,00 nel 2014 e per € 1.458.203,00 nel 2015 ed omettevano, altresì, negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 di recuperare gli importi stanziati per imposte anticipate negli anni precedenti riducendo le perdite per gli importi riportati nel seguente schema:

	2012	2013	2014	2015
Crediti per imposte anticipate SP	€ 7.940.784,00	€ 16.565.145,00	€ 22.516.743,00	€ 23.974.946,00
Imposte anticipate CE	€ 6.795.237,00	€ 8.624.361,00	€ 5.951.598,00	€ 1.458.203,00
Perdita d'esercizio (da bilancio)	€ 18.624.128,00	€ 21.083.982,00	€ 19.139.190,00	€ 18.566.046,00
Differenza derivante dalle imposte anticipate dell'esercizio e dal recupero degli stanziamenti operati negli esercizi precedenti	€ 7.940.784,00	€ 16.565.145,00	€ 22.516.743,00	€ 23.974.946,00
Perdita d'esercizio (reale)	€ 26.564.912,00	€ 37.649.127,00	€ 41.655.933,00	€ 42.540.992,00

così consapevolmente esponendo una perdita di esercizio di € 18.624.128,00 nel 2012, quando le perdite effettive erano di € 26.564.912,00, di € 21.083.982,00 nel 2013, quando le perdite effettive erano di € 37.649.127,00, di € 19.139.190,00 nel 2014, quando le perdite effettive erano di € 41.655.933,00 e di € 18.566.046,00 nel 2015, quando le perdite effettive erano di € 42.540.992,00.

Parimenti esponevano indebitamente nei bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 crediti per imposte anticipate rispettivamente per gli

II /

importi di € 7.940.784,00, € 16.565.145,00, € 22.516.743,00 ed € 23.974.946,00.

In Saint Vincent, nelle date di approvazione dei rispettivi bilanci così come sopra dettagliatamente e specificamente indicate.

PERRON, BACCEGA, FRIGERIO (giudicato separatamente),

SOMMO, BRUNELLO, ZANINI e ROLLANDIN:

2. *del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 bis, 61 n. 7 c.p. poiché,*

in concorso tra loro e con condotte plurime esecutive di un medesimo disegno criminoso, ROLLANDIN Augusto, BACCEGA Mauro ed PERRON Ego, quali assessori al bilancio, alle finanze e patrimonio della R.A.V.A., alle date del:

- 20/07/2012 (data di approvazione della delibera concernente il finanziamento da € 50 mln) - ROLLANDIN
- 20/09/2013 (data di approvazione della delibera concernente il finanziamento da € 10 mln al tasso del 6%) - BACCEGA
- 23/10/2014 (data di approvazione della delibera concernente l'aumento di capitale per un importo di € 60 mln) - PERRON
- 10/12/2015 (data di approvazione della delibera concernente il finanziamento da € 20 mln al tasso dell'1%)- PERRON,
- nonché ROLLANDIN quale presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,

consapevoli della reale situazione economico patrimoniale del Casinò de La Vallée Spa (CAVA Spa), della consistenza delle perdite e della inconsistenza dei piani di sviluppo, le altre figure soggettive su indicate in forza dei rispettivi ruoli rivestiti in Casinò de La Vallée Spa (CAVA Spa), così come richiamati al capo che precede, inducendo in errore, con artifici e raggiri, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che deliberava i finanziamenti, per il tramite della sua partecipata FINAOSTA, cui è demandato il servizio

di tesoreria regionale, in particolare dissimulando, nei bilanci indicati al capo che precede, la reale consistenza delle perdite (in modo da poter formulare piani industriali di sviluppo in realtà irrealizzabili) e la prospettiva negli anni a seguire di conseguire ulteriori risultati negativi di esercizio, nonché con raggiri consistiti nel dissimulare, in sede di approvazione delle delibere, la reale situazione economico patrimoniale di CAVA Spa e, quanto a PERRON e ROLLANDIN, con ulteriori raggiri consistiti nel far credere ai membri del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, in sede di approvazione della delibera concernente la ricapitalizzazione della CAVA spa per € 60 mln, che si fossero verificati i presupposti necessari per rendere obbligatoria la ricapitalizzazione (perdite registrate superiori ad un terzo del capitale sociale con contestuale riduzione al disotto del limite legale ex art. 2447 c.c.) quando in realtà non si erano verificati, procuravano a Casinò de la Vallée Spa (CAVA Spa) un ingiusto profitto, facendo conseguire a detta società i seguenti finanziamenti regionali:

- luglio 2012 (delibera della giunta regionale nr. 1465 del 20/07/2012): mandato a FINAOSTA per la stipula di un'operazione di mutuo a favore di CAVA Spa destinata al finanziamento parziale del piano di sviluppo della casa da gioco e del complesso alberghiero **per 50 milioni di euro** al tasso del 6%, poi rideterminato nell'agosto del 2014 al 3,28% e nel dicembre 2015 all'1%;
- settembre 2013 (delibera della giunta regionale nr. 1527 del 20/09/2013): mandato a FINAOSTA per la stipula di un mutuo a favore di CAVA Spa, destinato al finanziamento dei maggiori oneri del piano di sviluppo della casa da gioco e del complesso alberghiero **per 10 milioni di euro**, gestione speciale FINAOSTA, al tasso del 6%, poi rideterminato nell'agosto del 2014 al 3,28% e nel dicembre 2015 all'1%;

- ottobre 2014: € 60.000.000,00 (delibera del Consiglio Regionale nr. 823/XIV del 23/10/2014) quale aumento di capitale;
- dicembre 2015: finanziamento di € 20.000.000,00 (delibera della giunta regionale nr. 1856 del 10/12/2015), gestione speciale FINAOSTA, al tasso dell'1%.

Fatto aggravato per aver cagionato alla RAVA un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Aosta, nelle date di cui sopra.

**ENTE RESPONSABILE CASINO' DE LA VALLEE SPA (CAVA Spa):**

*3. dell'illecito amministrativo p e p. dagli artt. 5 comma 1 lett. a), 24 commi 1 e 2, 25 ter comma 1 lett. a) D. lg. n. 231 del 2001, dipendente dai reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 640 bis c.p. sopra descritti (capi 1 e 2 dell'imputazione), commessi dagli amministratori Luca FRIGERIO (giudicato separatamente), amministratore unico alle date del 30.5.2013, del 23.7.2014 e del 22.7.2015, date di approvazione, rispettivamente, dei bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, e Lorenzo SOMMO, amministratore alla data del 30.5.2016, data di approvazione del bilancio relativo al 2015, nell'interesse o, comunque, a vantaggio de CASINÒ DE LA VALLÉE SPA, a favore del quale venivano approvati i bilanci di esercizio riportanti fatti materiali non rispondenti al vero descritti nel precedente capo 1, nonché a favore del quale venivano erogati i finanziamenti descritti nel capo 2 che precede.*

*In Saint Vincent ed in Aosta nelle date sopra indicate.*

**LA PARTE CIVILE:**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

rappresentata e difesa dall'avv. JANS Riccardo del foro di Aosta

**CONCLUSIONI**